

mune, senza tener conto delle entrate che esso si procurava contraendo debiti. Le entrate sono quelle dell'epoca di Emanuele Filiberto e valgono per esse i chiarimenti da me esposti nel mio lavoro già citato (4). La parte più importante è costituita dal reddito dei molini e lo rileva la Città stessa in un memoriale al Duca del 25 novembre 1607: *il nervo del reddito della Città consiste nelli molini, essendo pochissimo il resto* (5). Nel gettito complessivo delle entrate della Città di Torino, che in media calcolo durante il periodo 1580-1630 in f. 116.527, il reddito dei molini figura per ben fiorini 71.910.

Ma questo reddito non è pagato in denaro sibbene in grano e ciò porta continue oscillazioni nel provento, date le grandi e imprevedute variazioni che subiva il prezzo del grano in quei tempi. Avendo cessato col 1587 il Consiglio del Comune di stabilire mese per mese il prezzo di vendita del « *grano della moltura* », stante le difficoltà incontrate in quell'anno di poter vendere al prezzo stabilito (6), non trovo negli *Ordinati* dal 1588 in avanti la tassazione mensile del prezzo del grano. Ma anche il solo esame degli anni 1583-1587 dimostra l'incertezza e la variabilità del reddito dei molini, quando la sua misura in natura veniva realizzata in moneta. Infatti trovo:

Anno	Reddito in grano sacchi	Prezzo medio del grano (7)	Reddito in fiorini
1583	1800	f. 20	f. 36.000
1584	1800	f. 18	f. 32.400
1585	1800	f. 20	f. 36.000
1586	1970	f. 32	f. 63.040
1587	1970	f. 41	f. 80.770

Il reddito in natura, come può vedersi dall'unita tabella I è in costante aumento e data la continua svalutazione della moneta e il rincaro dei prezzi, a parte le oscillazioni già rilevate, può ritenersi che anche il ricavo in denaro abbia avuto lo stesso andamento (8). I molini erano gestiti dal Comune con diritto di *bannalità* e cioè coll'obbligo di tutti i cittadini di Torino di far macinare il grano unicamente ai molini della Città. Il pane e le farine « *forastiere* », introdotte in Torino pagavano un diritto pari alla metà della tassa di moltura (9). Nel 1582 l'accensatore dei molini non avendo pagato « *il diritto delle farine forastiere* » è arrestato (10).

Tutti i cittadini di Torino erano tenuti al pagamento della moltura e all'obbligo di macinare ai molini del Comune; ne era solo esente la Corte e le persone che ne facevano parte. Questa esenzione è osservata tanto rigidamente che si nega al dottor Antonio Lobetto che ne aveva fatta istanza come medico della Serenissima Infanta (11). Da questo onere tributario come da tutti gli altri carichi erano esenti soltanto i padri di dodici figli viventi; ma sono casi rarissimi (12).

L'importanza del reddito che la Città ricavava dai molini la rese sempre sollecita nel difendere il suo diritto di *bannalità*. E' memoria d'una causa intentata dalla Città contro Giuseppe Capra che pretendeva far un molino sul Po e che viene definita dal Senato di Piemonte con sentenza del 23 febbraio 1604, nella quale si riconosce alla sola città di Torino il privilegio di